19. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge di conversione n. 582:	
(Articolo unico)	326
(Articoli del relativo decreto-legge)	326
Disegno di legge di conversione n. 543:	
(Articolo unico)	328
(Articoli del relativo decreto-legge)	328
(Articoli aggiuntivi)	328
Mozioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	332
Missioni valevoli nella seduta del 23 giugno 1994	332
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	332
Proposte di legge (Annunzio)	332
ERRATA CORRIGE	333

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 304, RECANTE PROROGA DEL TERMINE RELATIVO ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (582)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38, e 17 marzo 1994, n. 182.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295, RECANTE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO (543)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35, e 17 marzo 1994, n. 181.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è prorogato alla data del 30 giugno 1994.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 2. Decorso il termine per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, ed in difetto dei predetti regolamenti, il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato, assunto entro quindici giorni dalla richiesta, rispettivamente dal Ministro per le amministrazioni dello Stato e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente o dal titolare dell'ufficio competente secondo le attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto delle amministrazioni o dell'ente negli altri casi, esclusivamente in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'articolo 8 del presente decreto ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la

richiesta di accesso s'intende accolta e l'amministrazione è tenuta a consentirne l'esercizio, nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 5 del presente decreto ».

1. 02.

Vigneri, Soda, Reale, Magrone, Bassanini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le parole: « il termine di un anno di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il termine del 30 giugno *1994* ».

1. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: « la quale ha quindici giorni per provvedere ».

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: « dall'articolo 24 » sono aggiunte le seguenti: « e dai regolamenti ivi previsti ».

3. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 4. Trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla richiesta, il richiedente può adire il tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 ».

1. 03.

Vigneri, Soda, Reale, Magrone, Bassanini.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 giugno 1994.

Acierno, Aimone Prina, Aloi, Asquini, Bonino, Costa, Di Luca, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gubetti, Li Calzi, Liotta, Lo Jucco, Meo Zilio, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Teso, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SIGONA: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (737);

LA RUSSA e FINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, primo comma, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti » (738);

HÜLLWECK: « Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di autorizzazione all'assunzione di personale ospedaliero da parte delle regioni » (739);

LIA: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (742);

SIGNORINI: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di aspettativa non retribuita per i lavoratori dipendenti candidati per le elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo » (743);

REBECCHI e PERINEI: « Introduzione dell'insegnamento di stenografia – classe di concorso – A089 – LXXXIX – in alcune facoltà o istituti universitari » (744);

LAZZATI: « Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Legnano » (745);

MAGRI: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali » (746);

BUONTEMPO: « Norme per l'adeguamento dei compensi dei liberi professionisti che svolgono funzioni di commissario d'esame » (747);

BUONTEMPO: « Regolarizzazione per usucapione delle proprietà immobiliari nei casi di non individuabilità dei proprietari » (748);

BUONTEMPO: « Norme per agevolare le permute di immobili a scopo di riordino fondiario » (749).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 22 giugno 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

LIA: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione » (740).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza *mozioni, interpellanze e interrogazioni*. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 21 aprile 1994, a pagina 42, seconda colonna, alle righe settima e ottava, deve leggersi: « ONGARO ed altri: " Introduzione dell'insegnamento di stenografia - classe di concorso - A089 - LXXXIX - in alcune facoltà o istituti universitari " (305) » e non « ONGARO ed altri: " Istituzione di corsi di laurea con indirizzo in stenografia " (305) », come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-19
Lire 500